



# COMUNE DI BUSSETO

## PROVINCIA DI PARMA

Tel. 0524/931711  
Fax 0524/92360

Codice Fiscale 00170360341  
Partita IVA 00170360341

N. **12007** /2008 Prot.

Busseto, 30 settembre 2008

### LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA QUALITÀ DELL'ARIA PER IL TRIENNIO 2006-2009 - AGGIORNAMENTO 2008-2009.

#### ORDINANZA N. 50/2008

#### IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Comune di Busseto è particolarmente sensibile alle problematiche connesse con la qualità dell'aria, aderendo alle iniziative coordinate dall'Amministrazione Provinciale di Parma fin dal 2002 e contenute nel "1° Accordo di Programma per la qualità dell'aria" intendendo con ciò sensibilizzare anche la comunità locale su una problematica non circoscrivibile ai soli ambiti urbani rilevanti;
- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile in tutte le politiche della Regione Emilia-Romagna, valutate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- in data 31 luglio 2007, è stato sottoscritto da Regione, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti l'Accordo di programma sulla qualità dell'aria per il triennio 2006 - 2009 finalizzato, in particolare, "alla gestione dell'emergenza da PM<sub>10</sub> ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE, che ha definito gli impegni delle parti, in coerenza con le strategie previste nei Piani provinciali di tutela e risanamento della qualità dell'aria";
- sulla G.U. 152 dell'11 giugno 2008 è stata pubblicata la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

CONSIDERATO che:

- la nuova direttiva, oltre ad introdurre un nuovo indicatore, il PM<sub>2,5</sub>, definisce criteri e modalità per accedere a proroghe (biossalido di azoto e benzene) e deroghe (PM<sub>10</sub>) ai limiti fissati. Tra i criteri indicati dalla direttiva per l'accesso alla deroga, sono previste le aree con "condizioni climatiche avverse";
- l'area della Pianura Padana è caratterizzata da un'alta densità abitativa e da un'ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna;
- detta area è, inoltre, interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteoclimatiche, di conseguenza è accomunata da frequenti e prolungati episodi di stabilità atmosferica con superamento dei limiti di qualità fissati dalla UE per quanto riguarda le polveri fini e l'ozono;
- l'omogeneità delle condizioni e la comunanza delle caratteristiche

- dell'inquinamento atmosferico richiedono, per risultare efficaci, interventi rilevanti, coordinati a livello di bacino;
- la Commissione Europea auspica che le azioni per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico siano definite ed attuate in forma sintonica e coordinata a livello di bacino;

VISTA la L. 351 del 1999 che disciplina le misure da intraprendere per la tutela della qualità dell'aria con particolare riferimento agli articoli 7 "Piani di azione" e 8 "Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei lavori limite";

VISTO:

- l'Accordo di programma sulla qualità dell'aria per il triennio 2006-2009 "per la gestione dell'emergenza da PM<sub>10</sub> e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla EU al 2005 di cui DM 02/04/2002, n. 60" siglato dalla Regione Emilia Romagna, dalle Province, dai Comuni capoluogo e dai comuni superiori a 50.000 abitanti ed aggiornato per gli anni 2008-2009 in data 12/09/2008;
- l'art. 7 - comma 1 - del sopra citato Accordo di Programma, come aggiornato per gli anni 2008-2009 in data 12/09/2008, nel quale si prevede l'adozione, da parte dei Sindaci, di misure preventive di limitazione della circolazione privata nelle aree urbane dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 18,30;
- l'art. 7 - comma 6 - del sopra citato Accordo di Programma che stabilisce, tra l'altro, che in caso di particolari situazioni meteoclimatiche (es. neve) sarà possibile procedere alla revoca dei provvedimenti adottati.

DATO ATTO che la Conferenza dei Sindaci in data 20/09/2008 ha dettagliato e concordato le misure preventive da assumere nella Provincia di Parma per i Comuni in zona A aderenti all'accordo;

TENUTO CONTO:

- della particolare conformazione viabilistica del centro storico del Capoluogo e delle esigenze di talune fasce di cittadini;
- delle esperienze maturate presso altri Comuni che hanno indotto i medesimi ad assumere provvedimenti limitativi della circolazione che tengono conto delle specificità dei singoli territori;

VALUTATA la necessità di individuare azioni necessarie per affrontare le criticità originate dalle concentrazioni di PM<sub>10</sub> che si registrano nella stagione invernale, finalizzate al raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria, previsti dall'U.E.;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 ed in particolare l'articolo 7 con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- il Decreto Ministeriale 2 Aprile 2002, n. 60, in materia di tutela della qualità dell'aria;
- l'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria "per la gestione dell'emergenza da PM 10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al D.M. 02/04/02, n. 60", per il triennio 2006-2009 (aggiornamento 2007-2008),

- sottoscritto da Regione Emilia-Romagna, Province e Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, siglato a Bologna il 31/07/07;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 50 in merito alle competenze del Sindaco;
  - lo Statuto del Comune di Busseto;

## ORDINA

la limitazione della circolazione privata nel centro storico, delimitato dalla “Zona a Traffico Limitata Estiva”, istituita con deliberazione della Giunta Comunale n. 458 in data 27/06/1994, per i veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea precedenti all’Euro 1, dei veicoli ad accensione spontanea precedenti all’Euro 2, nonché dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1, anche se provvisti di bollino blu, per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2008 e 31 marzo 2009 nelle giornate di giovedì dalle ore 14,00 alle ore 20,00;

Zone interessate:

- P.zza G. Verdi (parte);
  - Via Roma nel tratto tra V.le Affò / V.le Della Repubblica fino alla intersezione con Via Balestra;
  - Via Maccolini, Via Vitali (dalla intersezione con Via Rossini), Via Scarlatti, Via Pettorelli, Via Balestra;
  - Via Dordoni, Via Piroli, Via XXV Aprile (fino alla intersezione con Via Muzio), Via Biblioteca, Via Seletti, V.lo Mulino, Via Pasini;
  - Via del Ferro, Via Cipelli, Via Baretti, Via Zilioli, Via Eletti;
- come meglio individuato nella planimetria allegata;

I provvedimenti di limitazioni della circolazione non si applicano ai seguenti veicoli e conducenti:

- i residenti nella zona in cui sono in vigore i limiti alla circolazione;
- i commercianti, artigiani e i liberi professionisti con sede dell’attività nella zona in cui sono in vigore i limiti alla circolazione;
- i veicoli, di Enti o privati, adibiti all’espletamento di servizi pubblici essenziali quali raccolta rifiuti, sgombero neve e similari e comunque quelli di Enti pubblici per ragioni di servizio;
- autoveicoli il cui conducente e proprietario abbia un’età superiore ai 65 anni;
- autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida;
- autoveicoli benzina e diesel conformi alle direttive Euro 4 ed Euro 5;
- autoveicoli ad alimentazione a gas metano o GPL;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologate a 2 posti (car pooling);
- auto condivisa (car sharing);
- veicoli diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell’immatricolazione del veicolo, dei quali risultati annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
- veicoli diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistemi di riduzione della massa di articolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell’inquinamento da massa di articolato euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/07 ed eventuali successive loro modifiche;
- veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2, o N3 omologato Euro3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell’inquinamento da

- massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore ai sensi del ai sensi dei DM n.39/08 e n.42/08 ed eventuali successive loro modifiche;
- motocicli omologati Euro 2 - Euro 3;
  - veicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definito dall'art 54 del codice della strada;
  - veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
  - veicoli di turnisti ed operatori del servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
  - veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
  - veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc...)
  - veicoli al servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
  - veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
  - veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
  - veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  - veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
  - veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
  - veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due perone a bordo);
  - veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

Alla Polizia Municipale è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza e di comprovata necessità.

I trasgressori saranno puniti ai sensi e con le modalità previste da Nuovo Codice della Strada.

## **DISPONE**

- di rendere noto il provvedimento alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio e inserimento nel sito Internet del Comune di Busseto;
- la trasmissione di copia del presente atto alla Polizia Municipale, e alla Stazione Carabinieri di Busseto per i provvedimenti di competenza.

Busseto, 30 settembre 2008

**f.to IL SINDACO**  
(dr. Luca Laurini)